

Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Sez. 5 - , Sentenza n. 23984 del 24/11/2016 - Bis

Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992 - Redditi da lavoro - Artisti - Potestà impositiva concorrente - Riconoscimento del credito d'imposta - Fondamento.

In materia d'imposte sul reddito, l'art. 17 della Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con la l. n. 20 del 1992, relativo ai redditi prodotti da artisti, attribuisce ad entrambi gli Stati la potestà impositiva concorrente, sicché la doppia imposizione è evitata in virtù del riconoscimento del credito d'imposta: ciò si desume dal tenore letterale della disposizione, in cui ricorre l'avverbio soltanto, sintomatico dell'attribuzione della potestà impositiva esclusiva ad uno dei due Stati contraenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui siano usati fondi pubblici per i compensi degli artisti.

Sez. 5 - , Sentenza n. 23984 del 24/11/2016 - Bis